



Comune di Este

Provincia di Padova
AREA 3 - TECNICA

ORDINANZA n. 119 / 2021

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SINO AL 30 APRILE 2022.

IL SINDACO

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, ed in particolare l'art. 9, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11.11.2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e, con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura e che prevede, tra l'altro, apposite limitazioni alla circolazione per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;
- in base all'accordo di programma del Bacino Padano, ha stabilito una serie di misure stringenti, rispetto agli anni precedenti, stabilendo altresì il limite massimo di PM¹⁰ in 50 microgrammi per metrocubo anziché 100 microgrammi come in passato;
- con DGRV 1855 del 29/12/2020 la Regione Veneto che ha disposto, con decorrenza 01.01.2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13.08.2010 n. 115 con DGRV n. 2130 del 23.10.2012.

Considerato che:

- l'Unione Europea, che persegue l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico anche attraverso le limitazioni delle emissioni degli autoveicoli, già a decorrere dal 1991 ha emanato una serie di direttive in base alle quali vengono individuate le diverse categorie di appartenenza a cui fanno capo i veicoli prodotti dalle case automobilistiche;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la

qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

- a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, riguardante il superamento dei valori limite della qualità dell'aria per il Pm¹⁰, con deliberazione n. 238 del 02.03.2021 la Regione Veneto ha emanato un pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- la Provincia ha comunicato che ARPAV, con nota prot. 2021-0023165/U del 15/03/2021, ha comunicato che in data 13.03.2021, nella stazione di Padova Arcella, è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM₁₀, previsto dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010;
- alla data del 22 settembre 2021 il numero dei giorni progressivi di superamento del valore limite del PM¹⁰ per la protezione della salute umana, registrati e validati dall'ARPAV dal 1 gennaio 2021, nella stazione di Este sono stati validati n. 32 sforamenti, attuando di conseguenza le misure di contrasto predisposte dalla Regione e Provincia;
- la DGRV n°. 836 del 06.06.2017, di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ o del Biossido di Azoto (NO₂);
- con deliberazione DGRV 1500 del 26 ottobre 2018 la Regione Veneto ha dato la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;
- la DGRV 238 del 02/03/2021 prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE.

Vista la nota prot. n. 59228 del 17.09.2021, pervenuta al prot. Com.le n. 37855 del 20.09.2021, la Provincia di Padova ha inviato ai Comuni appartenenti al TTZ, a seguito dell'ultimo incontro del 09 settembre il Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato di Padova”, le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2021-2022 con le rispettive misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, previste dalle DGRV 836/17, DGRV 238/21 e DGRV 1089/21, anche per i comuni “fuori dall'Agglomerato” e con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Preso atto che:

- le misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 1. livello verde: azioni base per l'intero periodo invernale con superamento dei 35 sforamenti annuali;
 2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
 3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Este e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il **lunedì, mercoledì e venerdì** sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che la stazione ARPAV di riferimento per il Comune di Este è in via Stazie Bragadine.

Dato atto:

- quanto comunicato nelle sedute dal TTZ del 04/08/2021 e del 09/09/2021 ovvero che per gli impianti termici, le combustioni all'aperto e lo spandimento dei liquami zootecnici le limitazioni previste dall'Accordo di Bacino Padano e che si protrarranno fino al 30 aprile 2022;
- quanto espresso dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 148 del 30.09.2021 relativamente alle misure temporanee tra cui quelle di limitazione degli oltre alle limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici, per la stagione 2021/2022 per il “**livello verde**” e per i livelli di allerta “**livello arancio**” e “**livello rosso**”.

Visti altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni “ di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM₁₀)”;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”.

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza e sino al 30/04/2022, nell'intero territorio comunale, quanto segue:

Livello VERDE

1. Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali;
2. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
3. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n 186) in presenza di impianto (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
5. obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella Direttiva Nitrati 91/676/CEE) e quant'altro previsto nella vigente Ordinanza Sindacale n. 140/2017 del 25.10.2017 avente come oggetto “Interventi ai fini di limitare le emissioni di sostanze odorigene - modalità per lo spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zona agricola – realizzazione di barriere arboree presso gli impianti di allevamento Zootecnici effettuati in ambienti confinati” (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*).

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE, tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalla data della presente Ordinanza e sino al 30.04.2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di

controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

**Primo Livello di Allerta - semaforo ARANCIO
(oltre ai punti di cui al precedente livello VERDE)**

1. divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Il suddetto divieto è **derogato solo in occasione delle manifestazioni locali in occasione dell'Epifania (06 gennaio 2022)**, legate a consolidate tradizioni pluriennali, e fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
2. divieto di spandimento dei liquami zootecnici-e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato **(per il periodo dal 01.10.21 al 15.04.22)**.

**Secondo Livello di Allerta - semaforo ROSSO
(oltre ai punti di cui ai precedenti livelli VERDE e ARANCIO)**

1. limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
2. lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C).

In relazione ai divieti di cui ai punti succitati, sarà effettuato il potenziamento del controllo con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquidami.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo i dati da parte di ARPAV porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo e sui dati delle stazioni di riferimento;
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale (www.comune.este.pd.it) ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

INVITA

- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali;
- il cittadino a verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area III – LL.PP., Ambiente, Protezione Civile, Gestione e Pianificazione Territoriale - Settore Ambiente

Dirigente Responsabile : Ing. Andrea Chiorboli

Per informazioni e visione atti: Geom. Luana Cavallini tel.0429617566 mail l.cavallini@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura di Padova protocollo.prefpd@pec.interno.it
- Alla Provincia di Padova protocollo@pec.provincia.padova.it
- Alla Provincia di Padova Uff. Ambiente ambiente@provincia.padova.it
- Ambiente
- All'ARPAV dappd@pec.arpav.it
- E.p.c.
- Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it;
- Al Comando Stazione tpd22136@pec.carabinieri.it
- Carabinieri
- Al Nucleo Operativo e Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it
- Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
- Al Comando Polizia Locale polizialocale@comune.este.pd.it
- All'Assessore all'Ambiente s.gobbo@comune.este.pd.it
- Alla Coldiretti caa.veneto@pec.coldiretti.it
- Alla Confagricoltura confagricoltura@legamail.it
- Alla C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori cia.padova@pec.it
- Alla A.V.A. Associazione Veneta Avicoltori - associazionevenetaavicoltori@pec.it
- Alla Futuro Agricoltura presidenza@futuroagricoltura.it
- Alla Unione Agricoltori segreteria@unioneagricoltoripd.it
- Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it
- All'Uff. Segreteria del Sindaco segr.sindaco@comune.este.pd.it
- Sindaco
- All'Uff. Staff del Sindaco c.rosa@comune.este.pd.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 01/10/2021

Il Sindaco
GALLANA ROBERTA / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE